

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 12/03/2026) 15/05/2026, n. 14486

TRIBUTI LOCALI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › *Avviso di accertamento*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. CANDIA Ugo - Presidente

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio - Consigliere

Dott. LIBRI Margherita - Consigliere Rel.

Dott. ROMANO Carmela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 3600/2020 R.G. proposto da:

da A.A., C.F.: (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Corrado Oliva ed elettivamente domiciliato in R, (Omissis), presso lo studio Grez e Associati Srl;

- Ricorrente -

contro

COMUNE DI FRAMURA, C.F.: (Omissis), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sarteschi ed elettivamente domiciliato in R, (Omissis), presso lo studio dell'Avv. Claudio Coratella;

- Controricorrente -

- avverso la sentenza n. 746/2019 depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, sez. 4, in data 14/6/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa Margherita Libri.

Svolgimento del processo

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza n. 746/4/2019, depositata in data 14/6/2019, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato l'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 18 del 10 ottobre 2013, emesso dal Comune di Framura per la TA.R.S.U. relativa alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per Euro 2.568,64 a titolo di tributo, oltre addizionali, maggiorazioni e sanzioni irrogate per omessa denuncia relativa all'occupazione e/o alla detenzione dell'unità immobiliare di sua proprietà.

1.1. I giudici di appello rilevavano che da A.A. era proprietario e possessore dell'unità immobiliare sita in Framura, (Omissis) e che l'inutilizzabilità del fabbricato, in mancanza di adeguato e tempestivo riscontro documentale ai sensi dell'[art. 62](#), comma 2, [D.Lgs. n. 507/1993](#), non valeva ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo.

2. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.

3. Resiste il Comune di Framura con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno prodotto memorie in prossimità dell'adunanza camerale.

Motivi della decisione

1. Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Ente comunale (cfr. il controricorso notificato in data 20 febbraio 2020, alla pagina 5), essendo il ricorso rispettoso del principio di specificità, in quanto sono state, in esso, adeguatamente rappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, le argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, fondano i motivi addotti a sostegno del gravame, con l'indicazione di quelle, reputate non condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di critica dettagliata e circostanziata, con l'enucleazione, congrua, coerente ed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione (cfr., in ordine al principio di specificità ed alle condizioni che devono ricorrere ai fini della sua osservanza, Cass. n. 22539/24 e, in senso sostanzialmente conforme, [Cass. n. 16618/25](#)). Esso permette, altresì, di ricostruire agevolmente la controversia e di cogliere, con immediatezza e precisione, le censure articolate avverso la sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo, in rubrica "Violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 62](#) comma 2 [D.Lgs. n. 507/1993](#), in relazione all'[art. 360](#) n. 3 cod. proc. civ. negli anni 2008 – 2009 – 2010 l'immobile era inutilizzabile", il ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha applicato l'[art. 62](#), comma 2, [D.Lgs. n. 507/1993](#), senza considerare che ai fini dell'agevolazione prevista dalla norma non è necessaria una formale denuncia di variazione, essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione rivolta al Comune, da cui risulti lo stato di inutilizzabilità dell'immobile. Evidenzia, quindi, di aver presentato in data 10/2/2017 una denuncia di inizio lavori di ristrutturazione, da cui risultavano chiaramente le condizioni dell'unità immobiliare.

2.1. La censura è fondata e va accolta.

2.2. Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, essendo la tassa dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dei beni (cfr. [Cass. n. 18054/16](#), Cass. n. 14037/19 e Cass. n. 6551/20). Sia le deroghe alla tassazione, che le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere di volta in volta rappresentati nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 5036/10, Cass. [n. 16235/15](#), Cass. n. 21250/17, Cass. n. 4602/18 e [Cass. n. 23059/19](#)). Esse sono inoltre subordinate all'adeguata delimitazione degli spazi volta per volta interessati ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, incombendo il relativo onere in capo al contribuente, giacché, se è vero che la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto a fruire delle suddette esclusioni o esenzioni deve essere comprovato dal contribuente, costituendo un'eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. [n. 16858/14](#), Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 2623/23 e Cass. n. 8595/25).

In ogni caso, al fine di godere di tali esclusioni o esenzioni, il contribuente, ancora prima della presentazione di idonea documentazione e, comunque, della dimostrazione della sussistenza dei

presupposti all'uopo occorrenti, è obbligato a denunciare i beni tassabili e le variazioni successive, incidenti su di essi, destinate ad influire sull'applicazione del tributo. Tale obbligo, lungi dal costituire un mero formalismo burocratico, risponde a non trascurabili esigenze pubblicistiche, essendo preordinato ad un'ordinata e coerente acquisizione preventiva dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte dell'amministrazione, in funzione non solo della determinazione del dovuto da parte del singolo contribuente, mettendolo in condizione di corrispondere il tributo solo per le aree effettivamente possedute o detenute, con le esclusioni o esenzioni previste dalla legge, ma anche dell'interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere -previ i controlli reputati necessari - sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate.

2.3. È dunque onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5, 2 settembre 2004, n. 17703; Cass., Sez. 5, 1 giugno 2006, n. 13086; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2009, n. 17599; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., Sez. 6-5, 15 settembre 2014, n. 19469; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 18984; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2024, n. 7002).

2.4. Nel caso di specie difettava la formale denuncia del contribuente, il quale aveva tuttavia presentato al Comune, in data 10/2/2007 e dunque anteriormente agli anni di riferimento dell'avviso impugnato, dichiarazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile. A fronte di tale comunicazione di avvio dei lavori, si pone dunque la questione relativa alla necessità di presentare la denuncia di cui all'art. 62 cit., al fine di usufruire dell'agevolazione tributaria rispetto all'immobile, oggetto di interventi di manutenzione dei quali l'ente impositore doveva ritenersi pienamente a conoscenza.

2.5. Questa Corte ha già affermato - con riguardo ad altri tributi - l'ICI e l'IMU- e rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e di cui all'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che i soggetti passivi devono presentare ai fini dell'IMU, con riguardo a variazioni (soggettive o oggettive) legittimanti la cessazione, la riduzione o l'esenzione secondo le rispettive discipline - che il rigore del principio enunciato e ribadito in ordine all'imprescindibilità di tali dichiarazioni è stato attenuato e ridimensionato in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare del trattamento agevolato era preventivamente venuto a conoscenza dell'ente impositore (sia pure in relazione a finalità diverse dall'accertamento o dalla riscossione dell'imposta) (in particolare: Cass., Sez. 5, 8 maggio 2023, n. 12226). E così, in particolare, secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell'ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all'ICI: Cass., Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; - con riguardo all'IMU: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5, 18 novembre

2021, n. 35474; [Cass., Sez. 6-5, 16 gennaio 2023, n. 1016](#); [Cass., Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6270](#); [Cass., Sez. 5, 10 aprile 2024, n. 9656](#)); analogo principio è stato recentemente ribadito anche per l'esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell'[art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#) ([Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562](#)).

In linea con l'orientamento ora richiamato, questa Corte ha anche deciso che:

- in tema di ICI, qualora l'immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell'imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall'[art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#)) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente - sancito dall'[art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212](#) (c.d. "Statuto del contribuente"), di cui costituisce espressione la previsione dell'[art. 6, comma 4, della stessa legge](#) - a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune ([Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12304](#));

- in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'[art. 10, comma, della legge 7 luglio 2000, n. 212](#), l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'ente impositore ([Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12304](#); [Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7414](#); [Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629](#); [Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485](#); [Cass., Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19316](#); [Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18446](#); [Cass., Sez. 5, 8 maggio 2023, n. 12226](#));

- in particolare, sulla scorta di tale principio, questa Corte ha confermato il riconoscimento dell'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione, nonostante il contribuente avesse omissso la comunicazione al Comune, prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati ([Cass., Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19316](#)); tale orientamento è stato ribadito anche in relazione alla previsione dal regolamento comunale che subordinava la riduzione dell'ICI su un immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori ([Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18446](#)) o al figlio ([Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629](#); [Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485](#)) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazione concernente siffatta circostanza.

Siffatti principi ben possono essere richiamati rispetto alla necessità della formale dichiarazione ai fini della esenzione dal pagamento della Tari, nei casi in cui lo stato di inutilizzabilità dell'immobile - presupposto per beneficiare del trattamento agevolato - era preventivamente venuto a conoscenza del Comune, ancorché per ragioni diverse rispetto a quelle correlate alla presentazione di una denuncia secondo lo specifico modello previsto dalla legge. L'inagibilità/inutilizzabilità del fabbricato risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori di ristrutturazione, può costituire, alla luce della richiamata giurisprudenza e dei principi in più occasioni affermati, circostanza decisiva per l'esito del giudizio, in quanto, pur difettando a monte la denuncia del contribuente, la preventiva conoscenza delle condizioni di inutilizzabilità da parte dell'ente impositore deve ritenersi sussistente in forza della dichiarazione di inizio lavori.

Va, dunque, richiamato, anche rispetto alla TARI, l'orientamento "sostanzialista" già applicato in tema di ICI ed IMU ([Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12304](#); [Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7414](#);

Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260), fondato sulla conoscenza qualificata della condizione di inutilizzabilità dl bene, orientamento peraltro in altra occasione richiamato sia pure in "obiter", da questa Corte (Cass., n. 15892/2025) per la TARSU.

3. Con il secondo motivo, in rubrica "Violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 63](#) comma 1 D.Lgs. n. 507/1993, in relazione all'[art. 360](#) n. 3 cod. proc. civ. negli anni 2011 – 2012 l'immobile era locato a terzi con contratto registrato.", il ricorrente censura la sentenza per non avere esaminato il motivo attinente alla pretesa esenzione relativamente agli anni 2011 – 2012, durante i quali l'unità immobiliare locata a terzi con contratto registrato in data 11/10/2011.

4. Con il terzo motivo, in rubrica "Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'[art. 360](#) n. 4 cod. proc. civ. omessa pronuncia sul secondo motivo di appello ex [art. 112](#) cpc", il ricorrente deduce, subordinatamente al mancato accoglimento del motivo precedente, che la sentenza non si è pronunciata sull'eccezione, formulata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo e riproposta in appello, di non debenza del tributo per gli anni 2011-2012 per effetto della locazione a terzi dell'immobile.

5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente attenendo entrambe le censure a profili di doglianza tra loro connessi, sono fondati.

Va premesso, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'[art. 360](#), primo comma, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della stessa disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata (Cass., sez. 6, n. 4289/2018 – RV 647135-01).

Nel caso di specie risulta evidente, alla luce delle espressioni utilizzate dal ricorrente, il riferimento alla omessa decisione su una parte ben precisa della domanda, avente ad oggetto il pagamento della tassa per le annualità 2011 e 2012, rispetto alle quali era stata dedotta la stipula e la registrazione del contratto di locazione dell'immobile.

Ciò posto, il vizio prospettato è configurabile solo nella ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto e che, dunque, non ricorre quando la domanda sia stata in qualche modo esaminata e ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della stessa ovvero nell'ipotesi in cui la questione sia stata assorbita. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta quindi la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis [Cass. 29/01/2021, n. 2151](#); [Cass. 02/04/2020, n. 7662](#); [Cass. 30/01/2020, n. 2153](#)).

Nel caso all'attenzione, il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento, con riguardo agli anni 2011 e 2012, in quanto l'immobile era detenuto da terzi in forza di contratto di locazione registrato in data 11.10.2011, e su tale specifica questione, autonoma e distinta da quella, riferita alle annualità precedenti, fondata sulla oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, non risulta che la Commissione tributaria regionale si sia pronunciata. La sentenza fa, invero, esclusivo riferimento alle doglianze riferite all'inutilizzabilità dell'immobile e ai lavori di ristrutturazione, richiama l'[art. 62](#), secondo comma, D.Lgs. n. 507/1993 e pone in evidenza l'omessa produzione documentale almeno per il periodo riferito alla ristrutturazione dell'unità immobiliare. La pronuncia non spende alcuna argomentazione rispetto agli anni di imposta nel corso dei quali l'immobile, secondo la prospettazione del ricorrente, non era nella sua disponibilità in quanto detenuto da terzi locatari, in forza di apposita scrittura

debitamente registrata.

6. Con il quarto motivo, in rubrica "nullità della sentenza o del procedimento in relazione all' [art. 360](#), n. 4 cod. proc. civ. Omessa pronuncia sul secondo motivo di appello ex [art. 112](#) c.p.c.", il ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d'appello, con il quale aveva richiesto la riforma della sentenza di primo grado in forza della denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione dell'immobile dal 2008.

6.1. L'esame della censura, fondata sulla denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione dell'immobile, sia per sua inutilizzabilità (anni di imposta 2008, 2009 e 2010) che per la dedotta locazione a terzi (anni 2011/2012, resta assorbito nelle valutazioni che precedono concernenti la necessaria verifica circa l'asserita inutilizzabilità dell'immobile e la sua successiva locazione.

7. Con il quinto motivo, in rubrica "nullità della sentenza o del procedimento in relazione all' [art. 360](#), n. 4 cod. proc. civ. Omessa pronuncia sul secondo motivo di appello ex [art. 112](#) c.p.c.", il ricorrente censura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionale del tutto omesso di pronunciarsi sul terzo motivo d'appello, riferito alla nullità dell'accertamento per l'anno 2008 per decadenza dal potere impositivo e per violazione dell' [art. 71](#) del [D.Lgs. n. 507/1993](#).

7.1. Il motivo è infondato.

Va richiamato rispetto alla disamina di tale censura l'orientamento secondo cui alla Corte è consentito di decidere nel merito dell'eccezione della quale si assume l'omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto ([Cass., 1 marzo 2019, n. 6145](#); [Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731](#); [Cass., 3 marzo 2011, n. 5139](#); [Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313](#); [Cass., 28 luglio 2005, n. 15810](#); [Cass., 23 aprile 2001, n. 5962](#); [Cass. 6 marzo 2025, n. 5962](#)).

Ciò premesso, trattandosi di accertamento per omessa presentazione della formale denuncia, il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a scadere, per l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, al 31 dicembre 2013 (v. [Cass., n. 21956/2022](#)), a fronte della notificazione avvenuta, pacificamente, entro l'anno 2013. Ne discende che la decadenza non era maturata.

8. Il ricorso va, in conclusione, accolto in relazione al primo, al secondo e al terzo motivo, mentre il quarto motivo va dichiarato assorbito ed quinto motivo va respinto. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2026.